

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 31879 Anno 2019**

**Presidente: ARMANO ULIANA**

**Relatore: CIGNA MARIO**

**Data pubblicazione: 06/12/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 17405-2018 proposto da:

NANNI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio  
dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA  
CASCIANINI, GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI;

**- ricorrente -**

2019

1624

**contro**

NANNI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio  
dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che lo rappresenta e



difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA  
CASCIANINI, GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

TIEZZI PIETRO, SKRIPEK EVA MONIKA;

- **intimati** -

Nonché da:

TIEZZI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO  
GIZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE  
MENOTTO ZAULI, CARLO ZAULI;

- **ricorrente incidentale**-

**contro**

NANNI GIORGIO, SKRIPEK EVA MONIKA;

- **intimati** -


avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. MARIO  
CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del  
ricorso incidentale;

udito l'Avvocato GIANFRANCO RICCI ALBERGOTTI e MARIA  
LETIZIA CASCIANINI;

udito l'Avvocato FABRIZIO GIZZI per delega;

A long, thin, curved line that starts near the top center of the page and curves downwards and to the right, ending in a handwritten signature consisting of several loops.

## FATTI DI CAUSA

Con citazione 2-11-2005 Pietro Tiezzi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì Giorgio Nanni e Marco Spignoli per sentirli condannare, in solido o ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità: 1) al pagamento della somma di euro 245.575,26, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta in virtù del possesso di dieci assegni bancari; titoli, a dire dell'attore, non incassati a causa dell'adozione da parte dei convenuti di una "abnorme e concertata iniziativa" volta a comprimere le sue ragioni creditorie; 2) al pagamento della somma di euro 51.645,69, pari al valore di alcuni beni (due autovetture Mercedes, tre carte di credito ed una tessera Viacard, telefoni cellulari, portafogli ed oggetti in oro) che gli erano stati sottratti; 3) al pagamento della somma di euro 300.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dei detti fatti.

A sostegno della domanda espose, per quanto ancora rileva:

che, in seguito a denuncia del Nanni (e ad autonoma querela dello Spignoli, suo complice), era stato imputato (in concorso con la moglie Eva Monika Skripek e con il dipendente Santo Amato) del delitto di "estorsione" (art. 629 c.p.), per avere costretto, con violenza e minaccia, il Nanni e lo Spignoli a consegnare i menzionati assegni ed i detti beni (titoli, veicoli e carte di credito poi sequestrate dall'autorità giudiziaria);

che con sentenza 663/05 del 18-5-2005 il Tribunale penale di Forlì, riqualificato il reato di estorsione (art. 629 c.p.) in quello di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone" (art. 393 c.p.), lo aveva dichiarato estinto per remissione di querela;

che, pertanto, una volta esclusa l'estorsione, doveva presumersi, in base al possesso dei titoli, la sussistenza del rapporto causale, mentre era onere della controparte dimostrarne l'insussistenza; onere probatorio che, tuttavia quest'ultima non avrebbe mai potuto fornire, atteso che il Nanni stesso aveva ammesso di avere sottoscritto gli assegni e nulla aveva obiettato circa la loro validità, deducendo solo che gli stessi erano "frutto di un'ingiusta coazione";

ingiustizia, invece, categoricamente esclusa dal Tribunale penale di Forlì, che, ipotizzando la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aveva riconosciuto il diritto del Tiezzi, di cui aveva censurato solo la condotta;

che la "notizia in questione" era stata riportata sui giornali ed aveva provocato il collasso delle sue imprese, mentre l'ingiusta accusa nei suoi confronti per reati gravi gli aveva provocato un ingente danno non patrimoniale.

Si costituì Giorgio Nanni, contestando l'esistenza di qualsiasi credito in capo al Tiezzi; in particolare sostenne che il rapporto con il Tiezzi era stato caratterizzato da continue richieste di denaro e minacce da parte di quest'ultimo; nello specifico gli assegni erano stati compilati e girati dietro coazione psico-fisica esercitata dal Tiezzi (insieme alla moglie ed al dipendente) mentre lo Spignoli ed il Nanni erano stati costretti a consegnare le auto e gli altri oggetti su descritti; l'esito del procedimento penale aveva confermato la condotta violenta e minacciosa del Tiezzi, atteso che il reato di esercizio arbitrario delle ragioni (dichiarato estinto solo per remissione di querela) non escludeva la condotta coattiva perpetrata ai danni dei convenuti (anzi la riteneva provata).

Evidenziò, inoltre, che aveva rimesso la querela in forza di transazione conclusa inter partes il 18-5-2005, con la quale il Tiezzi aveva riconosciuto di avere cagionato danni al Nanni in relazione ai fatti di cui al capo d'imputazione e lo aveva risarcito con la somma di euro 4.000,00 "a ristoro delle spese legali e del danno subito dal signor Giorgio Nanni in relazione ai fatti di cui al proc. pen. N. 5256 rep: Proc. Trib. Forlì"; siffatto riconoscimento di responsabilità del Tiezzi paralizzava qualsiasi sua richiesta.

Eccepi, inoltre, la prescrizione dell'azione cartolare di regresso ed evidenziò che l'unica azione proponibile da parte del Tiezzi fosse quella causale, che non poteva prescindere dalla prova di un rapporto sottostante a fondamento della pretesa (prova non fornita dall'attore).

Nel giudizio intervenne volontariamente Eva Monika Skripek, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa della denuncia penale.

Marco Spignoli rimase contumace.

A seguito di rinuncia, da parte dell'attore e della parte intervenuta, alla domanda proposta nei confronti di Marco Spignoli, l'adito Tribunale all'udienza del 6-10-2006 dichiarò l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di quest'ultimo.

Con sentenza 518 del 19-5-2011 il Tribunale rigettò le domande del Tiezzi e della Skripek; in particolare il Tribunale:

1) ritenne fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare e l'eccezione di nullità degli assegni perché privi di data; 2) rigettò la domanda di pagamento delle somme indicate negli assegni perché "emessi da Marco Spignoli in favore di Giorgio Nanni, mentre nessuna girata risultava formalizzata a favore del Tiezzi"; al riguardo osservò che il mero possessore di assegno, non prenditore né giratario, non è legittimato a pretenderne il pagamento se non dimostrando il rapporto giuridico fondamentale (il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, non potendosi escludere che esso sia pervenuto abusivamente); né l'assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 cc nei confronti di chi si atteggi quale mero possessore del titolo all'ordine (né prenditore né giratario), giacché, mancando in esso l'indicazione del soggetto cui è fatta la promessa, non v'è ragione per attribuirgli il beneficio dell'inversione dell'onere della prova; 3) ritenne implicitamente rinunziata (in quanto non riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni) la domanda di pagamento dell'equivalente monetario degli altri beni mobili; 4) rigettò la domanda risarcitoria, in quanto non era stato dimostrato il dolo del denunciante, e cioè la sua consapevolezza dell'innocenza del denunciato.

Con sentenza 253/2018 del 26-1-2018 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame principale proposto dal Tiezzi, ha

condannato Giorgio Nanni al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 245.575,26, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cc; ha invece rigettato l'appello incidentale proposto dalla Skripek; in particolare la Corte:

1) ha innanzitutto precisato che il Tiezzi aveva fondato la sua azione sulla promessa di pagamento, senza esercitare l'azione cartolare, e che il Nanni non aveva mai contestato di avere sottoscritto tutti gli assegni descritti in citazione e di averli consegnati al Tiezzi, ma aveva solo sostenuto di essere stato costretto a sottoscrivere e consegnare i detti assegni al Tiezzi a seguito di atti di violenza commessi da quest'ultimo (e da Eva Monika Skripek e da Santo Amato);

2) ha quindi ritenuto che, esclusa (in esito alla conclusione del procedimento penale) la prova dell'estorsione e provata invece la materiale consegna degli assegni dal Nanni al Tiezzi, tali titoli costituivano promessa di pagamento ex art. 1988 cc, con conseguente inversione dell'onere della prova; spettava quindi al Nanni provare l'inesistenza del rapporto sottostante, ma il Nanni non aveva assolto tale onere probatorio in quanto: a) dalle risultanze penali, dalla quali emergeva (nonostante la derubricazione) la prova di una condotta violenta del Tiezzi, non poteva però inferirsi la prova dell'insussistenza del rapporto fondamentale e del relativo credito di cui agli assegni (la condotta violenta, in altre parole, non escludeva il rapporto di credito); b) le prove documentali offerte dal Nanni non erano idonee a provare l'inesistenza del rapporto fondamentale; nello specifico: era stata depositata solo una copia incompleta (senza il retro) degli assegni; la scrittura privata del 18-5-2005 non conteneva dichiarazioni del Tiezzi atte a smentire l'inesistenza del rapporto causale; dai verbali del dibattimento penale emergeva la prova di rapporti tra le parti ma non quella dell'inesistenza del rapporto sottostante;

3) ha ritenuto corretta la decisione del primo Giudice in ordine alla mancata prova del dolo del denunciante; ed invero: a) il fatto che nella sua denuncia il Nanni non avesse fornito al P.M. una descrizione precisa del complesso dei rapporti economici tra le parti non era sufficiente a provare in capo al

denunciante la precisa consapevolezza di denunciare un soggetto innocente; b) il soggetto, peraltro, non era neanche innocente, atteso che l'ipotesi accusatoria di estorsione era solo stata diversamente qualificata dal Giudice, mentre, ai fini di causa, era irrilevante che poi lo stesso Giudice avesse assolto l'imputato per l'intervenuta remissione di querela;

4) dopo avere dato atto che l'appellante aveva -in sede di appello- qualificato la domanda di condanna "all'erogazione dell'equivalente dei beni mobili che aveva in possesso e che gli erano stati sottratti" con il sequestro "così realizzandosi l'orditura maliziosa e la trama dei convenuti" come domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla condotta calunniosa del Nanni, ha ritenuto che siffatta domanda non era stata rinunciata (come erroneamente rilevato dal Tribunale) ma era comunque infondata, attesa la mancata prova (per quanto sopra evidenziato) di siffatta condotta calunniosa.

Avverso detta sentenza Giorgio Nanni propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Pietro Tiezzi, che propone a sua volta ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie ex art. 274 cpc.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cc, si duole che la Corte territoriale, sulla sola base della consegna degli assegni dal Nanni al Tiezzi, abbia ritenuto che tali titoli costituissero promessa di pagamento, con conseguente inversione dell'onere della prova, senza considerare: 1) che la girata del Nanni era in bianco, in quanto nella stessa non risultava il nome del Tiezzi, che quindi non risultava essere né presentatore né giratario ma mero possessore degli assegni; di conseguenza, non risultando la persona alla quale la promessa era stata fatta, il mero possessore dell'assegno non era legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui derivava detto credito, e non poteva



invece avvalersi dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1988 cc solo nei confronti della persona nei cui confronti la promessa era stata fatta; 2) che i titoli erano pervenuti al Tiezzi a seguito di violenza e minaccia posta in essere dallo stesso Tiezzi insieme alla moglie Eva Monika Skripek ed all'Amato (violenza e minaccia espressamente riconosciuti dalla sentenza penale 663/05 del Tribunale di Forlì, che pur diversamente qualificando il fatto rispetto all'originaria imputazione, aveva riconosciuto comunque la sussistenza della detta condotta delittuosa della minaccia, rendendo illegittimo (in quanto ottenuto per effetto di un reato) il possesso degli assegni da parte del Tiezzi.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 1366, sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato il contenuto della transazione del 18-5-2005, ritenendo che la stessa non contenesse alcuna dichiarazione del Tiezzi atta a smentire l'inesistenza del rapporto causale; così operando, la Corte territoriale, in primo luogo, non aveva indagato quale era la comune intenzione delle parti e si era limitata al senso letterale delle parole (ed aveva quindi violato il criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, comma 1, cc), non avendo infatti considerato che il Tiezzi, ammettendo l'esistenza del suo comportamento delittuoso che aveva portato al rilascio indebito degli assegni da parte del Nanni, non poteva che avere implicitamente rinunciato ad avvalersi di detti assegni, dei quali era entrato in possesso in modo illecito; in secondo luogo non aveva considerato (ed aveva quindi violato il criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 cc) che il riconoscimento della detta responsabilità da parte del Tiezzi aveva ingenerato nel Nanni il ragionevole affidamento sul fatto che tali titoli (illegittimamente ottenuti) non sarebbero stati usati contro di lui.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cc sotto altro profilo (rispetto al primo motivo), sostiene che la Corte, anche ammesso che la su menzionata scrittura privata non contenesse "dichiarazioni del Tiezzi atte a smentire l'inesistenza del rapporto causale", ha comunque erroneamente attribuito al Tiezzi il beneficio della dispensa dell'onere della prova dell'esistenza del

rapporto causale, senza invece considerare che il possesso degli assegni da parte del Tiezzi era pur sempre il frutto di un'azione delittuosa ed era pertanto abusivo, in quanto effetto delle minacce rivolte al Nanni.

Con il primo motivo di ricorso incidentale Pietro Tiezzi, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cc in relazione all'art. 368 c.p. e 43 cpc, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non provato il dolo del denunciante; al riguardo osserva che il Nanni, avendo accettato la transazione sulla derubricazione, aveva confessato di avere denunciato il Tiezzi pur sapendolo innocente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale Pietro Tiezzi si duole che la Corte d'Appello abbia escluso la portata calunniosa della denuncia del Nanni; ed invero la Corte, da un lato, ha evidenziato che l'esistenza di un intricato e confuso intreccio di debito e credito rendeva evidente l'inesistenza del reato di estorsione; dall'altro, ha omesso di precisare e valorizzare che tali rapporti di debito/credito erano stati taciuti nella denuncia del Nanni, il quale ne era invece perfettamente a conoscenza; era mancata, da parte della Corte, un'indagine sulla consapevolezza del Nanni al momento della denuncia.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale Pietro Tiezzi, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell'art. 91 cpc si duole della liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d'Appello in misura ridotta rispetto alla presentata nota specifica e con riferimento ad un erroneo scaglione (lo scaglione da tenere in considerazione era quello da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00).

I motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Come già precisato da questa S.C., "in materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso ... non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della

legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore" (Cass. 15688/2013).

La promessa di pagamento ex art.1988 c.c. richiede, in altre parole, la certezza del destinatario del titolo, che non può ritenersi assolta (come nella specie) dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. girata in bianco; al fine di fondare l'azione causale su di una girata in bianco occorre, infatti, che il giratario, il quale invochi la suddetta girata quale mera promessa di pagamento in suo favore, ex art. 1988 c.c., fornisca la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dal titolo; in ragione della funzione solutoria cui assolve l'assegno, ciò che conta, infatti, è la volontà, da parte del possessore, di trasferire ad altri il credito in esso documentato; detta prova, che deve dare la certezza dell'intento del girante, può ritenersi interamente soddisfatta nell'ipotesi di materiale "traditio" del titolo dal girante al giratario e in ogni caso in cui, comunque, emerga una modalità di trasmissione che sia coerente con l'intento sopra indicato (conf. Cass. 17193/2014; v. anche Cass. 8008/96 e Cass. 7250/2004); la "traditio", così come qualsiasi altra modalità di trasmissione del titolo, deve essere anch'essa coerente con l'intenzione del girante di trasmettere al giratario i diritti portati dal titolo; è vero, infatti, che, in generale la "traditio" ha in sé l'elemento della "intentio", ma siffatta intenzione può, in concreto (come nel caso in esame), essere viziata; risulta, invero dalla su menzionata sentenza penale (e comunque costituisce circostanza non idoneamente contestata) che la consegna degli assegni dal Nanni (girante) al Tiezzi (giratario) è avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, sicchè, a causa proprio di detta violenza e/o minaccia, non può desumersi, nella specie, dalla consegna l'intenzione del girante di trasmettere al giratario i diritti portati dal titolo.

I primi due motivi di ricorso incidentale sono infondati.

La Corte territoriale, invero, ha fatto corretta applicazione di principi consolidati di questa S.C., secondo cui "la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)" (Cass. 11898/2016; conf. 1542/2010); in particolare "la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato, solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. 27756/2013).

In altre parole, il processo penale, nel quale la notizia criminis è esaminata prima dalla magistratura requirente e poi da quella giudicante, interrompe di norma il nesso di causalità tra l'attività del danneggiante ed il preteso danno patito dal danneggiato; siffatto nesso non è, tuttavia, interrotto, e quindi permane, solo nel caso in cui la denuncia abbia natura calunniosa, e cioè sia stata resa dal denunciante nell'assoluta consapevolezza dell'estraneità del danneggiato ai fatti ascrittigli.

Siffatta assoluta consapevolezza è stata esclusa, nel caso di specie, dalla Corte territoriale, che, con valutazione discrezionale (insindacabile in sede di

legittimità), ha ritenuto a tal fine insufficiente la mancanza di una descrizione precisa del complesso dei rapporti economici tra le parti, ed ha correttamente evidenziato la decisiva circostanza che il Giudice penale non aveva assolto nel merito l'imputato ma si era solo limitato a diversamente qualificare l'ipotesi accusatoria di estorsione.

Il terzo motivo di ricorso incidentale, riguardante l'entità delle spese di lite, è assorbito dall'accoglimento del ricorso e dalla nuova valutazione della Corte di merito.

In conclusione, quindi, va accolto il ricorso principale; vanno invece rigettati i primi due motivi di ricorso incidentale; assorbito il terzo; per l'effetto, va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla Corte d'Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta i primi due motivi di ricorso incidentale; assorbito il terzo; per l'effetto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla Corte d'Appello di Bologna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 12-7-2019

Il Consigliere est.

dott. Mario Cigna

Il Presidente

dott.ssa Uliana Armano

Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTI